



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO PER LE FORME E GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2026)

Sommario

CAPO I – INTRODUZIONE.....	3
Art. 1 – Scopo e contenuto del regolamento.....	3
CAPO II – I CONSIGLI DI FRAZIONE.....	3
Art. 2 – Consigli di frazione	3
Art. 3 – Ambito territoriale e partecipazione.....	4
Art. 4 – Organi dei Consigli di frazione	4
Sezione I – Costituzione e funzionamento interno.....	4
Art. 5 – Insediamento dei Consigli di frazione.....	4
Art. 6 – L’Assemblea consiliare	5
Art. 7 – Il Presidente.....	5
Art. 8 – Il Segretario.....	6
Sezione II – Funzioni e modalità operative	6
Art. 9 – Funzioni dei Consigli di frazione	6
Art. 10 – Consultazione dei cittadini	7
Art. 11 – Prerogative e obblighi dei consiglieri di frazione.....	7
Art. 12 – Funzionamento delle riunioni.....	7
Art. 13 – L’assemblea pubblica di frazione.....	7
CAPO III – LE CONSULTE.....	8
Art. 14 – Definizione	8
Art. 15 – Istituzione delle Consulte	8
Art. 16 – Finalità delle Consulte.....	8
Art. 17 – Compiti delle Consulte.....	9
Art. 18 – Consulta per l’Ambiente	9
Art. 19 – Consulta dei Giovani.....	9
Art. 20 – Nomina dei componenti delle Consulte	10
Art. 21 – Funzionamento delle Consulte	10
Art. 22 – Consulte comunali di scopo	11
CAPO IV – NORME FINALI	11
Art. 23 – Rinvio ed entrata in vigore	11

CAPO I – INTRODUZIONE

Art. 1 – Scopo e contenuto del regolamento

1. La partecipazione attiva dei cittadini è un elemento fondamentale per il buon funzionamento della vita democratica e per la costruzione di una comunità inclusiva e trasparente. Il presente regolamento disciplina le modalità e gli strumenti attraverso i quali i cittadini possono contribuire alle attività del Comune, esprimere proposte, formulare osservazioni e collaborare alla definizione delle politiche locali, come disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Attraverso i principi di trasparenza, inclusione e dialogo, l'Amministrazione comunale intende favorire una relazione costante e costruttiva tra cittadini e istituzioni, valorizzando le competenze e le esperienze della comunità locale. Il regolamento si propone di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti i cittadini, nel rispetto dei principi di democrazia, legalità e sussidiarietà.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione alla politica locale dei cittadini, singoli e associati, in attuazione del Titolo II dello Statuto comunale, al fine di promuovere una governance condivisa e responsabile.
4. In particolare, sono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:
 - i Consigli di frazione;
 - le Consulte (permanenti, temporanee o di scopo).
5. Le attività delle forme partecipative hanno natura consultiva e propositiva, nel rispetto delle competenze degli organi di governo del Comune e con riferimento al Sindaco e/o all'eventuale Consigliere delegato. Restano ferme le prerogative degli organi istituzionalmente competenti nelle specifiche materie, i quali, nell'assumere le proprie decisioni, prendono visione delle determinazioni degli organi partecipativi, conservando comunque la piena autonomia che deriva dalle disposizioni di legge.

CAPO II – I CONSIGLI DI FRAZIONE

Art. 2 – Consigli di frazione

1. Al fine di promuovere una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti l'amministrazione delle diverse zone del territorio comunale, è confermata l'istituzione, sotto forma di assemblea cittadina, dei Consigli di frazione.
2. Con il presente regolamento sono individuati i seguenti Consigli di frazione:
 - Casole;
 - Cavallano;
 - Lucciana;
 - Mensano;
 - Montagnola;
 - Monteguidi;
 - Pievescola;

- La Corsina;
- Il Merlo;
- Orli;
- Molino d'Elsa.

3. Su richiesta di almeno un gruppo consiliare o su istanza di un numero qualificato di cittadini (almeno cinque residenti complessivamente nell'ambito comunale), è rimessa all'esame del Consiglio comunale la possibilità di istituire un nuovo Consiglio di frazione o di modificare/eliminare Consigli di frazione già esistenti.

Art. 3 – Ambito territoriale e partecipazione

1. L'ambito territoriale di ciascun Consiglio di frazione è definito dal Consiglio comunale con apposita deliberazione contenente un allegato cartografico per la definizione mappale delle aree, che tiene conto della conformazione del territorio, delle comunità insediate e, ove possibile, delle sezioni elettorali.
2. I cittadini residenti nella frazione hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di frazione. I cittadini minorenni possono partecipare alle riunioni; ai fini dell'eventuale partecipazione a votazioni interne, essi assumono le medesime prerogative degli altri cittadini a partire dal compimento del quindicesimo anno di età.
3. Laddove risulti costituita un'apposita Consulta dei giovani, ogni cittadino di età compresa nella fascia di competenza della Consulta non può far parte contemporaneamente sia del Consiglio di frazione sia della Consulta.

Art. 4 – Organi dei Consigli di frazione

1. Sono organi del Consiglio di frazione:
 - a) l'Assemblea consiliare;
 - b) il Presidente;
 - c) il Segretario (verbalizzante).

Sezione I – Costituzione e funzionamento interno

Art. 5 – Insediamento dei Consigli di frazione

1. Il Consiglio di frazione si insedia in forma spontanea e non obbligatoria, previa richiesta di costituzione da trasmettere al Consiglio comunale per il tramite della Giunta.
2. La richiesta di costituzione deve essere sottoscritta da un minimo di cinque residenti nella frazione interessata, ovvero da un gruppo consiliare.
3. Successivamente alla presentazione della richiesta, l'Amministrazione comunale dà evidenza pubblica, sul sito istituzionale dell'Ente e attraverso i canali di comunicazione a disposizione (ivi compresi eventuali canali social), dell'avvio del procedimento di costituzione.
4. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale decorrono trenta giorni entro i quali i cittadini residenti nella frazione possono manifestare la volontà di aderire al Consiglio di frazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, nel caso siano pervenute almeno cinque adesioni, il Consiglio di frazione è formalmente costituito con deliberazione del Consiglio comunale di presa d'atto, che nomina componenti tutti i soggetti aventi diritto che hanno presentato richiesta.
6. Qualora siano pervenute meno di 5 adesioni, il Consiglio di frazione non è costituito.

Art. 6 – L'Assemblea consiliare

1. L'Assemblea consiliare è composta da tutti i membri nominati ai sensi dell'articolo 5. Possono farne parte esclusivamente i cittadini residenti nella frazione.
2. La carica di sindaco, consigliere comunale e di assessore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di frazione. Non possono altresì essere membri del Consiglio di frazione i titolari di cariche elettive pubbliche in altri enti territoriali, ovvero in ambito regionale o nazionale, né i componenti di altro Consiglio di frazione.
3. In caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità, ciascun componente è tenuto a darne comunicazione al Presidente e decade automaticamente dalla nomina.
4. I Consigli di frazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio comunale.
5. Le riunioni dell'Assemblea si tengono periodicamente; la data è comunicata con adeguato preavviso mediante idonee forme di pubblicità sul territorio di riferimento. Le convocazioni ai membri possono essere inviate anche mediante strumenti di messaggistica elettronica (quali, a titolo esemplificativo, e-mail, social network, applicazioni di messaggistica istantanea).
6. Sono previste almeno tre riunioni nel corso di ciascun anno solare.

Art. 7 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto, nella prima seduta, tra i membri dell'Assemblea consiliare di frazione, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo.
2. Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Consiglio di frazione;
 - b) convoca e presiede le riunioni;
 - c) predispone l'ordine del giorno;
 - d) cura i rapporti con l'Amministrazione comunale;
 - e) riferisce alla Giunta comunale sui problemi e sulle istanze provenienti dalla frazione.
4. Le istanze, petizioni o segnalazioni da sottoporre alla Giunta devono essere redatte in forma scritta e presentate al protocollo generale dell'Ente. È ammesso l'invio tramite strumenti informatici certificati, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento sull'uso degli strumenti informatici.
5. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, dello Statuto comunale Presidenti dei Consigli di Frazione possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di Consiglieri Aggiunti – senza diritto di voto – con diritto di parola e con le stesse prerogative dei Consiglieri Comunali con esclusione di qualsiasi tipo di indennità. I Presidenti partecipano inoltre ai lavori delle Commissioni Consiliari con voto consultivo.

Art. 8 – Il Segretario

1. All'inizio di ogni seduta l'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, scelto tra i componenti del Consiglio, incaricato di redigere un sintetico verbale delle sedute, nel quale siano riportati: luogo e orario della riunione, nominativi dei presenti, oggetto della discussione, esito delle votazioni e deliberazioni assunte.
2. Il verbale è approvato, di regola, all'inizio della seduta successiva ed è trasmesso entro trenta giorni al Sindaco e alla Giunta tramite l'Ufficio di segreteria del Sindaco, ove esistente, dove è messo a disposizione dei capigruppo consiliari.

Sezione II – Funzioni e modalità operative

Art. 9 – Funzioni dei Consigli di frazione

1. I Consigli di frazione sono organismi rappresentativi della realtà territoriale locale, in ambito comunale, e promuovono la partecipazione democratica, l'aggregazione e l'iniziativa dei cittadini, in una logica di sussidiarietà orizzontale.
2. Essi svolgono un ruolo consultivo, con funzioni di proposta e di istanza nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. Interpretando la volontà e le istanze dei cittadini emerse nelle riunioni dell'Assemblea, i Consigli di frazione possono:
 - a) avanzare proposte, suggerimenti o richieste di interventi manutentivi su strade, piazze, edifici comunali, verde pubblico ed altri beni di competenza del Comune;
 - b) proporre la realizzazione di opere pubbliche relativamente alla frazione di appartenenza, indicando, ove possibile, eventuali fonti di finanziamento;
 - c) prospettare interventi ed eventi in ambito sociale, culturale, musicale, ricreativo e di integrazione, utili alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione, nonché iniziative da svolgersi sul territorio di competenza;
 - d) presentare progetti sostenibili e dettagliati in relazione alle tematiche di cui alle lettere precedenti; tali progetti sono discussi e valutati con la Giunta comunale, anche al fine di verificarne la fattibilità e la compatibilità finanziaria e organizzativa.
4. Nei verbali in cui sono riportate le conclusioni raggiunte nella seduta, l'elenco delle proposte e dei progetti è ordinato secondo un criterio di priorità.
5. I Consigli di frazione possono promuovere iniziative informative sul proprio operato, eventualmente richiedendo la presenza di un dipendente comunale o di un amministratore. La richiesta deve essere preventivamente comunicata e concordata con l'Amministrazione comunale, che può accoglierla o respingerla con atto motivato.
6. Il Consiglio di frazione redige annualmente un rapporto sullo stato e sui problemi del territorio di riferimento. Il documento, strutturato per punti e con l'indicazione degli obiettivi ritenuti di maggiore interesse, è trasmesso al Sindaco, alla Giunta e ai capigruppo consiliari ed è presentato in pubblica assemblea ai residenti della frazione.

Art. 10 – Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere, autonomamente, forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità locale, mediante assemblee, questionari, incontri tematici o altre modalità ritenute idonee.

Art. 11 – Prerogative e obblighi dei consiglieri di frazione

1. I consiglieri di frazione sono portatori degli interessi della frazione in cui sono stati nominati. Qualora siano rappresentanti di associazioni, essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato rispetto all'ente o gruppo da cui sono stati indicati.

2. Le funzioni degli organi di cui al presente regolamento e la carica di consigliere di frazione sono svolte a titolo completamente gratuito, senza corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi spese.

3. I consiglieri devono astenersi dalla partecipazione alle deliberazioni che riguardino interessi propri, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché in ogni altro caso di conflitto di interessi, secondo le disposizioni di legge e di Statuto.

4. I consiglieri sono tenuti a garantire la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, il consigliere decade dalla carica; della decadenza il Presidente dà comunicazione al Sindaco per i successivi adempimenti.

5. In caso di dimissioni o decadenza il Presidente chiede la pubblicazione di un avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3, per sollecitare richieste di adesione al relativo Consiglio. Si applica l'articolo 5, comma 5, in quanto compatibile.

Art. 12 – Funzionamento delle riunioni

1. Le sedute dei Consigli di frazione sono convocate dal Presidente con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data della riunione.

2. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno. Della convocazione è data pubblicità nelle bacheche di frazione e/o mediante gli strumenti di comunicazione individuati dal Consiglio (ivi compresi strumenti telematici).

3. Le sedute possono svolgersi in forma pubblica.

4. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 – L'assemblea pubblica di frazione

1. Di norma, almeno una seduta nel corso di ciascun anno solare è organizzata in forma di assemblea pubblica, nell'ambito della quale tutti gli intervenuti hanno diritto di intervento sui temi indicati nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea pubblica può essere convocata dal Presidente, previa consultazione con il Sindaco, oppure direttamente dal Sindaco.
3. La convocazione è resa nota anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e con le ulteriori forme ritenute idonee.
4. L'assemblea pubblica di frazione ha lo scopo di:
 - ampliare la partecipazione e l'informazione dei cittadini sull'attività amministrativa del Comune;
 - presentare il lavoro svolto dal Consiglio di frazione;
 - consentire al Consiglio di frazione di recepire le opinioni degli abitanti sulla vita della frazione;
 - proporre la costituzione di eventuali gruppi di lavoro tematici;
 - discutere proposte, programmi e altre determinazioni di interesse per la frazione.

CAPO III – LE CONSULTE

Art. 14 – Definizione

1. La Consulta è un organo consultivo istituito all'interno dell'Amministrazione comunale con il compito di esprimere pareri, formulare proposte e fornire indirizzi su specifiche materie di interesse pubblico.
2. Le decisioni e i pareri delle Consulte non sono vincolanti per gli organi di governo del Comune.
3. Sono previsti due tipi di Consulte:
 - Consulte ordinarie (o permanenti);
 - Consulte di scopo (temporanee).

Art. 15 – Istituzione delle Consulte

1. In ogni mandato amministrativo sono ordinariamente istituite le seguenti Consulte comunali:
 - Consulta per l'Ambiente;
 - Consulta dei Giovani.
2. Il Consiglio comunale può istituire, con apposito atto, ulteriori Consulte ordinarie su specifiche materie di interesse della comunità.

Art. 16 – Finalità delle Consulte

1. Le Consulte sono costituite per perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) costituire luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, cittadini e gruppi, al fine di sviluppare una più ampia consapevolezza dei valori e delle tematiche di cui all'articolo 15.
 - b) valorizzare le risorse presenti nel territorio e promuovere nuove iniziative volte ad ampliare la cultura locale e la valorizzazione dell'ambiente urbano e naturale.
 - c) promuovere il dialogo ed il confronto tra i cittadini, l'Amministrazione comunale e, più in generale, le istituzioni, mediante la discussione dei programmi di intervento sul territorio e sul patrimonio artistico, storico, culturale, sociale, paesaggistico e commerciale della città.

- d) favorire la reale partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione.

Art. 17 – Compiti delle Consulte

1. Il compito principale delle Consulte è quello di svolgere attività consultive e propositive in materia di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, ambientale e sociale del territorio comunale e di favorire il collegamento tra i cittadini e l'Amministrazione comunale.
2. Tale compito si esercita, in particolare, attraverso:
 - a) l'espressione di pareri, non vincolanti, sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività del Comune relativamente agli ambiti di propria competenza;
 - b) la presentazione di proposte per la formulazione di nuovi criteri e/o per la modifica di regolamenti comunali nelle materie di propria competenza;
 - c) lo svolgimento di attività propositiva e consultiva, non vincolante, sui progetti che abbiano rilevante impatto nelle materie di competenza, che l'Amministrazione sottopone alla Consulta;
 - d) la risposta a richieste di parere o di opinione formulate dagli uffici comunali;
 - e) la presentazione di proposte finalizzate al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente nel territorio comunale;
 - f) la promozione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e educazione nelle materie di competenza, con valenza sia locale sia sovracomunale.

Art. 18 – Consulta per l'Ambiente

1. La Consulta per l'Ambiente è composta da:
 - a) l'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche ambientali, con funzioni di Coordinatore;
 - b) un Consigliere comunale per ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito (qualora alla precedente lettera a) sia stato individuato un Consigliere, la maggioranza ne designa complessivamente due);
 - c) un rappresentante effettivo e uno supplente per ogni associazione operante sul territorio del Comune di Casole d'Elsa, dal cui statuto si evincano chiaramente finalità di tutela e valorizzazione ambientale, che ne faccia richiesta;
 - d) rappresentanti di associazioni e movimenti, operanti a livello nazionale e aventi nel proprio statuto chiare finalità di salvaguardia dell'ambiente, che, pur non avendo sede nel Comune di Casole d'Elsa, siano presenti almeno nel contesto provinciale e ne facciano espressa richiesta nelle forme previste dal presente regolamento.
2. La Giunta comunale può fornire indirizzi in merito alla tipologia di associazioni o movimenti da ammettere alla Consulta.

Art. 19 – Consulta dei Giovani

1. La Consulta dei Giovani è composta da:
 - a) l'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche giovanili, con funzioni di Coordinatore;
 - b) cittadini residenti nel Comune di Casole d'Elsa di età compresa tra i 15 e i 30 anni.

Art. 20 – Nomina dei componenti delle Consulte

1. La procedura di selezione delle candidature per le Consulte ordinarie è avviata mediante avviso pubblico da emanarsi, di norma, entro sei mesi dall'inizio di ciascun mandato amministrativo, a cura del settore amministrativo dell'Ente.
2. La verifica dei requisiti dei candidati è svolta dall'ufficio competente, che, al termine dell'istruttoria, formula una proposta di composizione delle Consulte da sottoporre al Consiglio comunale.
3. La presa d'atto della costituzione della Consulta avviene con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Sono possibili successive integrazioni o modifiche della composizione; in tal caso, esperita la necessaria istruttoria, la proposta è sottoposta al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'attuale composizione della Consulta per l'Ambiente è confermata fino alla naturale scadenza. Sono possibili integrazioni secondo le modalità stabilite per il procedimento ordinario.
6. Ogni membro della Consulta non può rappresentare più di un'associazione.
7. Non possono far parte della Consulta, in qualità di rappresentanti delle associazioni, coloro che rivestano incarichi politici nell'ambito dell'Amministrazione comunale.
8. Non possono altresì far parte delle Consulte, in rappresentanza di associazioni, soggetti che svolgano attività imprenditoriali o che abbiano in atto rapporti contrattuali con il Comune dai quali derivino finanziamenti a qualunque titolo, ovvero erogazioni di corrispettivi per prestazioni di servizi, forniture di beni o esecuzione di lavori.

Art. 21 – Funzionamento delle Consulte

1. Le Consulte si riuniscono periodicamente, ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno due volte all'anno.
2. Nella prima seduta ciascuna Consulta prende visione dello Statuto comunale e ne accetta integralmente i contenuti.
3. Il Coordinatore dispone l'ordine del giorno, di norma, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza, la Consulta può essere convocata con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, rendendo noto l'ordine del giorno anche per le vie brevi.
4. Alle sedute della Consulta possono essere invitati soggetti esterni, privi di diritto di voto, ritenuti necessari o utili in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le sedute si svolgono, di norma, a porte aperte; possono essere previste sedute riservate quando la natura degli argomenti trattati lo richieda.
6. La Consulta incarica al proprio interno un componente con funzioni di segreteria, in supporto al lavoro del Coordinatore, per la redazione dei verbali e la gestione delle comunicazioni.
7. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, messo a disposizione di tutti i membri.
8. La Consulta presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
9. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei rappresentanti delle associazioni, queste possono indicare un sostituto, che è nominato con atto del competente organo comunale.

10. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

11. Un membro decade dalla Consulta per:

- a) dimissioni;
- b) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive;
- c) comportamento contrario ai principi del presente regolamento, alle leggi vigenti o allo Statuto comunale.

Art. 22 – Consulte comunali di scopo

1. Al presentarsi di specifiche esigenze, il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può istituire Consulte comunali di scopo, temporanee, per l'approfondimento di particolari tematiche.

2. L'atto istitutivo individua:

- le finalità e la durata della Consulta di scopo;
- gli argomenti da trattare;
- eventuali deroghe o specifiche integrazioni rispetto alla composizione ordinaria prevista dal presente regolamento.

3. Di norma, le Consulte di scopo sono composte da:

- a) l'Assessore o il Consigliere delegato alla materia oggetto di analisi, con funzioni di Coordinatore;
- b) un Consigliere comunale per ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito (qualora alla precedente lettera a) sia stato individuato un Consigliere, la maggioranza ne designa complessivamente due).

4. Alle Consulte di scopo possono essere affiancati esperti nelle materie interessate. Il numero massimo degli esperti, i criteri di partecipazione e gli ulteriori requisiti sono stabiliti nell'atto consiliare istitutivo, che fornisce gli indirizzi al responsabile del settore amministrativo per l'espletamento della procedura di raccolta delle candidature e di nomina.

5. Per quanto compatibile e non espressamente derogato, alle Consulte di scopo si applicano le norme previste dal presente capo.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 23 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari dettate per il Consiglio comunale, nonché le vigenti disposizioni di legge.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "*Regolamento dei consigli di frazione e di quartiere*" approvato con deliberazione consiliare n. 173 del 23 dicembre 2009.

3. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del relativo atto di approvazione divenuto esecutivo.